

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO SAN.ARTI
DELIBERA N. 7 DEL 9 LUGLIO 2013

Il Consiglio di Amministrazione di SAN.ARTI.

Riunito il 09 luglio 2013

Preso atto delle richieste pervenute da diverse Imprese e Consulenti del lavoro in merito alle procedure di adesione e recesso

DELIBERA

SAN.ARTI. è il Fondo nazionale di Assistenza Sanitaria integrativa previsto dall'Accordo Interconfederale del 21 settembre 2010

SAN.ARTI. è il Fondo Nazionale di assistenza Sanitaria integrativa previsto dai vigenti CCNL per i settori artigiani, sottoscritti da CONFARTIGIANATO CNA CASARTIGIANI CLAAI CGIL CISL UIL al quale aderiscono "... Le aziende che applicano, implicitamente o esplicitamente uno dei suindicati CCNL dell'Artigianato, in applicazione delle specifiche disposizioni in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa, sono tenute ad aderire al Fondo e ad iscrivere tutti i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, ad effettuare, inoltre, il relativo versamento delle quote di contribuzione, a mezzo F24, senza alcuna interruzione .." (art. 3 Regolamento)

PERTANTO

L'adesione e la cessazione delle aziende è regolamentata dallo Statuto e dal Regolamento

L'adesione determina la maturazione di un diritto a prestazione dei lavoratori per cui si è proceduto a versamento; l'avvio del diritto a prestazione interviene a partire dal sesto mese dopo la prima contribuzione e perdura per un numero di mensilità pari alle mensilità versate sino all'avvenuta cessazione di contribuzione (quindi sei mesi dopo l'avvenuta interruzione dei pagamenti).

Il recesso dal Fondo da parte dell'azienda, allorquando interviene con la cessazione dei versamenti, fermo restando che, ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento "... L'azienda si assume ogni responsabilità, nei confronti del lavoratore dipendente, per i periodi non coperti da contribuzione ...", determina la decadenza del lavoratore e pertanto le prestazioni allo stesso sono garantite dal Fondo esclusivamente sino al compimento del sesto mese dall'ultimo versamento.

SAN. ARTI., avendo la caratteristica di Fondo mutualistico e procedendo a garantire con i versamenti degli aderenti le erogazioni previste dal nomenclatore a tutti i lavoratori iscritti nei modi e termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento, non prevede in nessun caso il ritorno alle Aziende, nel caso di cessazione, dei contributi versati, fatta eccezione per quanto esplicitamente previsto all'Art. 9 del Regolamento, e precisamente: "... Nel caso di versamento errato che comporti una restituzione questa potrà avvenire, verificata la regolarità contributiva dell'Azienda, con una compensazione, in costanza di rapporto tra l'Azienda e il Fondo. Se invece il rapporto è cessato la restituzione potrà avvenire solo nel caso in cui l'errore sia segnalato entro 3 mesi e comunque solo nel caso che gli importi non siano già stati utilizzati per il versamento relativo alle coperture assicurative.

Nel caso di versamento errato che comporti, per l'Azienda, un'integrazione contributiva, questa avverrà, dopo la verifica con il Fondo e l'assegnazione di un codice identificativo, a mezzo di bonifico bancario elaborato e fornito dal Sistema Informatico del Fondo, contenente il codice identificativo dell'operazione. Versamenti senza codice identificativo non sanano l'errato versamento.

Per i ritardati versamenti, a far data dal 1 luglio 2013, trascorsi 30 giorni dai termini di cui all'art. 8, sarà applicato un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti.

Nel caso di lavoratore che abbia in essere più rapporti di lavoro parziale, ma a tempo indeterminato, ciascun'Azienda esegue il versamento con le procedure ordinarie previste all'articolo 7.

Il Fondo riceve un doppio contributo ed è quindi tenuto, verificata la regolarità contributiva delle Aziende, a restituire alle Aziende quota parte del versato in eccesso.

Il sistema informatico del Fondo effettua le compensazioni all'inizio di ciascun anno solare, dandone comunicazione all'Azienda e al soggetto che cura il servizio "paghe e contributi", garantendo il diritto alla privacy del lavoratore interessato.

Nel caso un'Azienda avesse consistenti ritardi contributivi è obbligata al versamento per l'intero periodo evaso. Per ragioni tecniche, il Fondo SAN.ARTI. potrà garantire la copertura assistenziale ai dipendenti, interessati, solo relativamente agli ultimi cinque mesi.

Gli importi giunti in ritardo e non più utili a dare copertura di assistenza sanitaria integrativa, e gli interessi di mora saranno contabilizzati in uno specifico fondo e interamente destinati alle prestazioni ..."

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Direttore per l'attuazione